

**Certificato sanitario**

Per la spedizione o il transito <sup>(2)</sup> nell'Unione europea di prodotti sanguigni non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

**PAESE:****Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
					I.3. Autorità centrale competente						
					I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.				I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.						
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo				Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo Indirizzo				
					Numero di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/>				
					Numero di riconoscimento		Numero di riconoscimento				
	I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.		
I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice della merce (codice SA)					
									I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento <input type="checkbox"/>									I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/contenitore									I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per:  Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>											



Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1a)</sup> e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(1b)</sup> e certifica che i prodotti sanguigni di cui sopra:</p>	II.1.	
II.2.		sono esclusivamente prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;	
II.3.		sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;	
II.4.		sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale: ( <sup>2</sup> ) [sangue di animali macellati, idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;] ( <sup>2</sup> ) e/o [sangue di animali macellati, dichiarato non idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e proveniente da carcasse di animali macellati in un macello, considerati idonei al consumo umano in seguito ad un esame ante-mortem ai sensi della normativa dell'Unione;]	
II.5.		allo scopo di inattivare gli agenti patogeni, sono stati sottoposti ( <sup>2</sup> ) [al metodo di trasformazione ..... ( <sup>3</sup> ) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;] ( <sup>2</sup> ) o [ad un metodo e a parametri che garantiscano la conformità del prodotto alle norme microbiologiche fissate nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;] ( <sup>2</sup> ) o [in caso di prodotti sanguigni, compresi sangue e plasma sanguigno di origine suina essiccati a spruzzo, destinati all'alimentazione di animali della specie suina, ad un trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C in tutte le loro parti e il sangue e il plasma sanguigno essiccati presentano un tenore di umidità non superiore all'8 % con un'attività dell'acqua (a <sub>w</sub> ) inferiore a 0,60.]	
II.6.		sono stati esaminati dall'autorità competente, con il prelievo di un campione a caso immediatamente prima della spedizione, che è risultato conforme alle seguenti condizioni ( <sup>4</sup> ): salmonella: assenza in 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;	
II.7.		il prodotto finale è stato: ( <sup>2</sup> ) [imballato in sacchi nuovi o sterilizzati;] ( <sup>2</sup> ) o [trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.] e recanti un'etichetta con la dicitura «NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO»;	
II.8.		il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;	
II.9.		il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni successivamente al trattamento; ( <sup>2</sup> ) e [in caso di prodotti sanguigni, compresi sangue e plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati, destinati all'alimentazione di animali della specie suina, è stato immagazzinato in un luogo asciutto a temperatura ambiente per almeno 6 settimane.]	
II.10.		non contiene e non è derivato da: ( <sup>2</sup> ) [materiale specifico a rischio oppure carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini e, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( <sup>5</sup> ), gli animali da cui sono ottenuti tali sottoprodotti o prodotti derivati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, né abbattuti con lo stesso metodo né macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.] ( <sup>2</sup> ) o [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]	

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Casella I.6: persona responsabile della partita nell'Unione europea: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</li> <li>— Casella I.12: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</li> <li>— Casella I.15: numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</li> <li>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 05.11.91 o 05.11.99.</li> <li>— Casella I.23: nel caso di contenitori per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</li> <li>— Casella I.25: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</li> <li>— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.</li> <li>— Casella I.28: Specie: scegliere tra le seguenti: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia diverse da Ruminantia, Pesca, Reptilia.</li> </ul> <p><b>Parte II:</b></p> <p><sup>(1a)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p><sup>(1b)</sup> GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p><sup>(2)</sup> Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p><sup>(3)</sup> Indicare, a seconda del caso, un metodo da 1 a 5 o il metodo 7.</p> <p><sup>(4)</sup> In cui:</p> <p style="margin-left: 20px;">n = numero di campioni da esaminare;</p> <p style="margin-left: 20px;">m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni presentano un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p> <p style="margin-left: 20px;">M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni presentano un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p style="margin-left: 20px;">c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p><sup>(5)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</li> <li>— Nota per la persona responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</li> </ul>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p style="margin-left: 40px;">Nome (in stampatello):</p> <p style="margin-left: 40px;">Data:</p> <p style="margin-left: 40px;">Timbro:</p> <p style="margin-left: 580px;">Titolo e qualifica:</p> <p style="margin-left: 580px;">Firma:¹</p>		